

Non voglio entrare, almeno per ora, nel merito del quesito di diritto, ma evidenziare due pericolose (almeno per me) derive per la nostra professione che evinco da quest'ultima circolare come da altre che l'hanno preceduta.

Innanzitutto chiunque è in trincea come noi ufficiali giudiziari e deve dare, magari su due piedi, risposta a spinose questioni di diritto si augura di avere un riferimento autorevole a cui far riferimento che non lo esponga a conseguenze, civili, penali e disciplinari.

Tuttavia il demandare al Ministero la risoluzione di problemi connessi alla nostra pubblica funzione che invece la nostra categoria, unita e compatta, dovrebbe esser capace di affrontare e risolvere con autorevolezza ed autonomia, comporta inevitabilmente una sudditanza (culturale oltre a quella che deriva dal nostro attuale *status*) alle gerarchie ministeriali che in fin dei conti non hanno l'ultima parola in materia di interpretazione giuridica di articoli del c.p.c. visto che chi in definitiva dirà se un pignoramento è stato eseguito correttamente ovvero se un abuso è stato commesso è l'A.G.O. di cui noi siamo gli ausiliari; ai burocrati ministeriali riconosco piuttosto competenza sulle questioni attinenti al rapporto di lavoro come la spettanza o meno di una indennità *et similia*. In altre parole, l'ufficiale giudiziario si potrà giovare del rispetto alle circolari semplicemente sotto l'aspetto disciplinare, ma sotto l'aspetto civile e penale sarà sempre solo di fronte alla legge potendo fare affidamento solo sul suo bagaglio culturale e professionale. A ciò aggiungo che un atto del proprio ministero pur non esattamente conforme alle istruzioni ministeriali, ma riconosciuto pienamente conforme a legge dall'A.G. e non comportante quindi responsabilità civile e penale, non potrà mai essere fonte di responsabilità disciplinare.

Certo qualcuno si domanderà a che santo dobbiamo votarci quando dovremo dare risposta a questioni spinose, ricordo che (a parte l'esempio francese dove la Scuola Nazionale di Procedura e l'Ordine professionale danno indirizzi autorevoli seguiti uniformemente dai colleghi) in Italia abbiamo l'esempio del notariato, lì le massime del consiglio notarile di Milano e del comitato notarile del Triveneto (ma non solo) fungono da direttive che, seguite per la loro autorevolezza anche dal notaio del paesino più sperduto, danno forza ed autonomia all'Ordine professionale, senza dover mendicare consiglio a chi in definitiva, come detto sopra, non può darci alcun aiuto nel caso in cui dovremo rispondere del nostro operato di fronte ad una Autorità giudiziaria.

Il bello ancora deve venire, infatti ho parlato di due derive.

Anche in questo caso mi gioverà il paragone con il notariato. Quando per la prima volta studiai che il notaio incorre in responsabilità qualora stipuli un atto utilizzando un'autorizzazione giudiziaria rilasciata da A.G. incompetente non credetti a quanto stavo leggendo, nella mia mentalità da ufficiale giudiziario se un magistrato si pronuncia in un

dato modo non è compito del pubblico ufficiale sindacarne la competenza, chi avrà da ridire esperirà se lo crede tutti i rimedi che il c.p.c. gli fornisce.

Tuttavia mi sbagliavo, il notaio non solo deve garantire la legalità formale dell'atto bensì anche la sua legalità sostanziale ovvero Tizio e Caio che si affidano ad un notaio devono esser certi che l'atto da loro concluso produca gli effetti giuridici del negozio posto in essere. In altre parole il notaio non garantirà se la casa acquistata sia un buon acquisto economicamente parlando ma che una valida compravendita ci sia stata e quindi se un minore acquista o vende deve garantire che quell'atto sia preceduto dall'autorizzazione prevista per legge ed il notaio non sarà esente da colpa per il sol fatto che un magistrato si sia pronunciato su quella autorizzazione.

Tutto quanto sopra detto è per distinguere il profilo di responsabilità del notaio da quello nostro, se un avvocato cita davanti ad una autorità incompetente non dovremo essere noi a rifiutare l'atto, di chi sia la competenza è problema che riguarda la dialettica delle parti davanti al magistrato e non nostra.

Perché allora devo garantire io che l'avvocato Tizio abbia citato il terzo creditore Caio davanti all'A.G. competente?

Quando sarò un libero professionista solo allora (come il notaio oggi) avrò una responsabilità civile in più (*cuius commoda, eius et incommoda*) ovvero dovrò garantire al mio cliente non solo la legalità formale dei miei atti ma anche la legalità sostanziale, fino a quando l'atto di citazione (visto che il pignoramento presso terzi questo è) sarà atto dell'avvocato, non dovrò essere io ma lui a rispondere se citare davanti al Tribunale di Milano sia conforme al c.p.c. o meno, il mio compito è semplicemente controllare se vi sono i titoli necessari per una data azione esecutiva richiesta.

Quindi, caro Ministero, invece di caricarti dell'onere di produzione giurisprudenziale che non ti compete cerca di non addossare sulle mie spalle (salvo che tu voglia liberarmi dal giogo del pubblico impiego e rendermi come il notaio libero e responsabile solo di fronte alla legge) carichi che non mi appartengono!!!

**dottor Orazio MELITA**  
**Ufficiale giudiziario - U.N.E.P. Grammichele**  
**Coordinatore Scuola Nazionale di Procedura - A.U.G.E.**